

Scontro dell'auto con un cane randagio, di chi è la colpa?

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Può capitare che **un incidente stradale** all'interno del territorio di un Comune sia causato dallo **scontro con un animale randagio** che si trovava sulla strada. In questi casi, di chi è la **colpa per eventuali danni** causati alla vettura e al conducente? La recentissima sentenza n. 15167/2017 della Corte di Cassazione stabilisce che la responsabilità per i danni spetta all'ente che ha il compito **della cattura e della custodia dei randagi**. Questo vuol dire la responsabilità va determinata **analizzando la normativa regionale** caso per caso. Ma facciamo chiarezza.

Scontro con un randagio a Viterbo, pagano Comune e Asl

Il recente caso sul quale **la Cassazione** ha espresso il suo giudizio è avvenuto **nella zona di Viterbo**: un autista è rimasto coinvolto in un **incidente a causa di un cane randagio** presente sulla strada, e la sua vettura ha riportato danni piuttosto seri. Il proprietario ha chiesto un risarcimento per vie legali, e il Tribunale di primo grado ha stabilito che a pagare avrebbero dovuto essere **sia il Comune che l'Azienda sanitaria locale**.

La Corte d'Appello aveva però modificato il giudizio del Tribunale affermando che a essere responsabile era **unicamente l'Azienda sanitaria**, la sola che deve occuparsi per legge della "**cattura dei randagi**". La Cassazione invece, con sentenza depositata il 20 giugno, ha risolto la questione stabilendo che la responsabilità dell'incidente è effettivamente sia della Asl che del Comune, e che entrambi gli enti devono **risarcire l'automobilista di oltre 1.700 euro**.

Chi ha il compito di cattura e custodia dei randagi?

Nel suo giudizio, la Cassazione ha ricordato che, come stabilito dalla **Legge quadro nazionale n. 281/1991**, la responsabilità per i **danni causati dai cani randagi** spetta esclusivamente all'ente cui è attribuito dalle singole normative regionali il compito di "prevenire i pericoli connessi al randagismo", e

quindi "il compito **della cattura e della custodia dei cani vaganti** o randagi".

Non quindi, come aveva decretato la Corte d'Appello, solo all'ente **preposto materialmente alla cattura**. La responsabilità è **anche dei Comuni**, tanto più che la cattura dei cani randagi costituisce il logico presupposto del ricovero nelle strutture comunali. L'uno e l'altro aspetto sono indissolubilmente collegati, e in caso di incidente entrambi gli enti devono **rimborsare l'automobilista**.

Il risarcimento dipende dalla normativa regionale

Questo, appunto, nel Lazio. Come accennato, la normativa **può cambiare da Regione a Regione**, poiché la Legge quadro statale n. 281/1991 "non indica direttamente **a quale ente spetta il compito** di cattura e custodia dei cani randagi".

La giurisprudenza si sta comunque orientando, in casi simili, verso **il rimborso congiunto del Comune e dell'Azienda sanitaria locale**. È quanto successo, ad esempio, due anni fa con la sentenza della Cassazione n. 2741/2015, che giudicava su un caso del tutto simile avvenuto a Lecce. **Il principio** che si sta affermando, insomma, **appare chiaro**: la responsabilità degli **incidenti stradali** avvenuti a causa di uno scontro con un animale randagio, quando questo sia imprevedibile e inevitabile, **è del Comune e della Asl**.

<https://www.diritto.it/scontro-dellauto-un-cane-randagio-la-colpa/>